LINEE GUIDA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un Raggruppamento per il Centro di Residenza, sia singolarmente per Residenze per Artisti nei territori.

Ogni soggetto, in forma singola o come componente di un Raggruppamento, potrà presentare domanda in una sola Regione\Provincia Autonoma.

Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione come Centro di Residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenze per Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare un progetto come Centro di residenza (di seguito CdR) devono rispettare quanto di seguito elencato.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I CdR devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare di:

- 1. essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- 2. avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- 3. essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza, anche facendo riferimento al riconoscimento ottenuto dalla regione Campania nell'ambito dei procedimenti di cui all'art.6 lettera b) della legge 6/2007.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione o Provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- 2. spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- 3. foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti

6. Struttura organizzativa del CdR

Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:

- 1. una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- 2. una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa; una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);
- b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;
- c) il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di residenze "trampolino".

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%.
 Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.
- b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione:
 massimo 25%
- c) costi generali: massimo 25%.

9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.